

**ALLEGATO N. 1**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
ALL RISKS OPERE D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI TRENTO  
VIA BELENZANI, 19  
38122 TRENTO  
P.IVA / C.F. 00355870221**

e la

.....

(di seguito denominata Società)

**Periodo di assicurazione:**

**dalle ore 24.00 del 30.06.2016 alle ore 24.00 del 30.06.2021  
senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale**

**Scadenza annua: 30.06**

## INDICE

<b>DEFINIZIONI</b> .....	3
ENTI E CAPITALI ASSICURATI OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.....	4
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	5
1. Oggetto dell'assicurazione.....	5
2. Esclusioni.....	5
3. Assicurazione presso diversi assicuratori.....	6
4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	6
5. Obblighi dell'Assicurato.....	7
6. Perdita del diritto all'indennizzo.....	7
7. Liquidazione dei danni.....	7
8. Compiti dei periti.....	7
9. Determinazione e liquidazione dell'indennizzo.....	7
10. Recesso in caso di sinistro - Rinuncia.....	8
11. Richiamo alle norme di legge.....	8
12. Assicurazioni per conto di chi spetta.....	8
13. Coassicurazione e delega.....	8
14. Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.....	8
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b> .....	10
15. Stima accettata.....	10
16. Inclusioni ed esclusioni di opere.....	10
17. Coppie, set e parures.....	10
18. Oggetti d'arte posti all'aperto.....	10
19. Onorari periti.....	10
20. Trasporto e mostre temporanee.....	10
21. Regolazione del Premio – Sezione Trasporto e mostre temporanee.....	11
<b>DISPOSIZIONI VARIE</b> .....	12
22. Forme delle comunicazioni.....	12
23. Interpretazione del contratto.....	12
24. Foro competente.....	12
25. Imposte.....	12
26. Esenzione imposte.....	12
27. Effetto e durata della polizza.....	12
28. Clausola tracciabilità.....	12
29. Clausola broker.....	13
30. Buona fede.....	13
31. Parificazione danni da incendio.....	13
32. Rinuncia alla rivalsa.....	14
33. Sanction limitation e exclusion clause.....	14
34. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento.....	14
<b>RIEPILOGO ENTI E CAPITALI ASSICURATI</b> .....	15

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.
<b>Polizza :</b>	Il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante atti di variazione o allegati, durante il periodo di validità
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato :</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
<b>Broker :</b>	Il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto, che agisce ai sensi della Legge n. 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
<b>Cose assicurate :</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
<b>Danni diretti :</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Danni consequenziali :</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
<b>Valore commerciale:</b>	il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
<b>Stima accettata:</b>	il valore commerciale attribuito all'ente assicurato di comune accordo fra le parti
<b>Valore dichiarato:</b>	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'ente assicurato colpito dal sinistro
<b>Deprezzamento:</b>	La diminuzione di valore commerciale subita dall'ente assicurato, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
<b>Inondazioni e/o alluvioni :</b>	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Allagamenti :</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
<b>Terrorismo e sabotaggio :</b>	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in

	collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Terremoto :</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti dirisarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolosinistro".
<b>Autocombustione :</b>	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
<b>Incendio :</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
<b>Esplosione :</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>Implosione :</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
<b>Scoppio :</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

#### ENTI E CAPITALI ASSICURATI OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

	PARTITE	Capitali assicurati	Tasso lordo annuo
1	Beni storici artistici	508.488,65 EUR	
2	Beni librari archivistici	1.865.000,00 EUR	
3	Opere varie	1.283.551,30 EUR	
	<b>TOTALE</b>	<b>3.657.039,95 EUR</b>	

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire il danno materiale e diretto dovuto alla perdita o al danneggiamento delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ovunque ubicate, (come da elenco) qualunque ne sia la causa, eccettuato soltanto quanto qui di seguito espressamente escluso.

### 2. ESCLUSIONI

Non sono coperti dal presente contratto:

- i danni determinati o agevolati con dolo dal Contraente/Assicurato;
- i danni causati da usura o progressivo deterioramento, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio, guasto meccanico dei ganci, fermagli, montature od altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento;
- i danni causati da ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, insetti o vermi; i danni causati da vizio intrinseco o difetto latente dell'oggetto;
- i guasti meccanici e i danni subiti dagli oggetti in conseguenza del proprio funzionamento;
- i danni o deterioramenti direttamente derivanti da operazioni di riparazione, restauro o ritocco, salvo il caso si siano resi necessari a seguito di un danno coperto dalla presente polizza;
- i danni causati direttamente o indirettamente da esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il caso di danni derivanti da incendio conseguente a rischi nucleari se non operano altre esclusioni;
- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto.

#### **Esclusione relative a danni derivanti da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche**

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- dall'utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico.

#### **Esclusione in caso di danni informatici**

1. Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:

- 1.1. guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure
- 1.2. uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

2. Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1. non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.

3. Resta inteso e concordato che il paragrafo 1. non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.

4. Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o i suoi beni.

5. Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.

#### **Esclusione malattie trasmissibili**

La presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

- qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
- qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

### **3. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto a capitali e garanzie prestati con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente per i medesimi rischi.

### **4. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio vengono pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza suddetta.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate

di premio successive alla prima viene elevato a 60 (sessanta) giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza, ove presente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il pagamento del premio viene effettuato dal Contraente al netto della ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquantapercento) che verrà svincolata a scadenza della polizza, a seguito di accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali e previa acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), secondo quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti). A tal fine, nelle comunicazioni annuali riferite all'importo del premio, la Società dovrà indicare espressamente il premi lordo complessivo e il premio da versare al netto della ritenuta dello 0,50% di cui sopra.

## **5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro, l'Ufficio Comunale competente deve trasmettere al Broker (ove presente) oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, la denuncia del sinistro unitamente, in caso di sinistro presumibilmente doloso, a copia della denuncia alla Autorità Giudiziaria o di Polizia più vicina.

Il Contraente/Assicurato deve inoltre conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire le informazioni utili alla determinazione dell'indennizzo che la Società ed i Periti richiedano.

## **6. PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO**

L'Assicurato che fa dichiarazioni scientemente false o altera le prove e gli elementi per la determinazione del danno decade dal diritto all'indennizzo.

## **7. LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo tra le Parti direttamente fra loro, oppure quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto.

Per il caso in cui non potessero mettersi d'accordo, i periti ne eleggono un terzo e, qualora l'intervento di esso si renda necessario, le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del perito o se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su domanda della parte più diligente, viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società o l'Agenzia assegnataria della Polizza.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria e i risultati delle operazioni peritali sono obbligatorie per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali influenti sui risultati della liquidazione e salva la rettifica degli errori materiali di conteggio. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del perito da essa nominato; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di detrarre la quota dall'indennizzo spettantigli.

Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limiti in cui tale possibilità sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell'eventuale necessità di attivazione.

## **8. COMPITI DEI PERITI**

I periti devono indagare sulle circostanze del sinistro, sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e le dichiarazioni risultanti dal contratto, e procedere alla stima del danno sulla base del valore che le cose perse o danneggiate avevano al momento del sinistro, salvo patto espresso in polizza di stima accettata tra le Parti. Il risultato delle operazioni peritali deve essere presentato a ciascuna delle parti in apposito processo verbale sottoscritto dai periti o dalla maggioranza di essi.

La perizia collegiale è valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

## **9. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale

dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché siano trascorsi trenta giorni dal sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria, il pagamento può essere effettuato dalla Società soltanto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.

Il pagamento verrà comunque effettuato in Italia e in Euro.

#### **10. RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

#### **11. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di legge.

#### **12. ASSICURAZIONI PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza viene stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **13. COASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dal 'una all'altra parte' solo per il tramite della Spettabile .....

la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in

termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

#### **14. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile o cartaceo e utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 15. STIMA ACCETTATA

Agli effetti dell'art. 9 delle condizioni di assicurazione, il valore totale o singolo delle cose assicurate al momento del sinistro, viene prestabilito, d'accordo tra le parti e con espresso riferimento all'art. 1908 del C.C., quale stima accettata in quello risultante dalle stime redatte dai competenti uffici del Comune di Trento.

### 16. INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI OPERE

E' data facoltà alla Contraente di includere nuove opere in garanzia, fino a un valore massimo per singola opera di € 500.000,00.

La garanzia avrà effetto dalla data della comunicazione alla Società o al broker.

Per opere di valore superiore ad € 500.000,00 la Società dovrà confermare la copertura.

Le inclusioni e le esclusioni verranno regolate a fine annualità calcolando il premio al tasso di polizza per il periodo di effettiva garanzia (1/360 gg).

L'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione dovrà essere pagata nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento, da parte del Contraente / Broker, dell'appendice di regolazione.

L'eventuale differenza passiva risultante dalla regolazione sarà rimborsata dalla Società, al netto delle tasse, a seguito dell'emissione dell'appendice di regolazione.

### 17. COPPIE, SET E PARURES

Ad integrazione di quanto previsto nelle condizioni di polizza si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, il danno indennizzabile a termine di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

### 18. OGGETTI D'ARTE POSTI ALL'APERTO

Per le opere d'arte poste all'aperto l'assicurazione è operante con i seguenti limiti:

- in caso di danno materiale parziale all'opera a seguito di atto vandalico o doloso l'assicurazione risponderà delle spese di restauro, riparazione ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata, con esclusione del riconoscimento di ogni deprezzamento dell'opera;
- il furto è escluso per le opere di peso inferiore a 300 Kg;
- sono esclusi i danni da evento atmosferico.

### 19. ONORARI PERITI

Al Contraente, in caso di sinistro, verranno rimborsate le spese e gli onorari del perito che lo stesso avrà scelto e nominato conformemente alle disposizioni dell'art. 7 delle Condizioni di assicurazione nonché della quota parte del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 per sinistro.

### 20. TRASPORTO E MOSTRE TEMPORANEE

La presente garanzia è applicabile a tutte le opere assicurate ed elencate in polizza e anche alle opere di terzi e/o della Contraente, sulle quali esiste un qualunque interesse alla assicurazione, che vengono movimentate in occasione di mostre, esposizioni, operazioni di restauro, ecc. (garanzia da chiodo a chiodo). Per le opere di terzi, il bene viene assicurato sulla base del valore dichiarato e, in caso di sinistro, la prova del valore è a carico del terzo; diversamente, verrà definito dal perito incaricato dalla Compagnia.

Su richiesta dell'interessato (Contraente e/o proprietario dell'opera) la Società fornirà un certificato di assicurazione.

La garanzia è prestata a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di

trasporto effettuato.

Sono esclusi dall'assicurazione: graffiature, scalfiture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere. Per gli oggetti laccati e smaltati è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali. La garanzia decorre automaticamente dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere imballate per il trasporto, continua senza interruzione durante il viaggio sino a che le opere non siano collocate nell'ubicazione destinata nonché durante il periodo di giacenza presso esposizioni, galleristi, antiquari, mostre, restauratori, laboratori specializzati.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di provenienza e al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti d'origine.

Sono assicurati senza obbligo di dichiarazione preventiva tutti i trasporti, comprese le giacenze, di opere sia di proprietà del Comune di Trento che di terzi effettuati nell'ambito della Repubblica Italiana a mezzo di vettori terzi o di automezzi dell'Ente purché la somma assicurata sia pari od inferiore a € 250.000,00 per singolo mezzo.

Per somme superiori ad € 250.000,00 per singolo mezzo e fino ad € 500.000,00 è obbligatoria la comunicazione preventiva alla Società, tramite email.

Per somme superiori a € 500.000,00 per singolo mezzo, la garanzia decorrerà dopo la conferma scritta della Società di accettazione del rischio.

Gli uffici competenti dell'Ente conservano a disposizione della Società la registrazione di tutti i trasporti effettuati nel corso dell'annualità assicurativa con la descrizione del bene, l'indicazione del valore assicurato.

Per l'assicurazione di ogni singolo viaggio il premio viene determinato come segue:

QUADRI, SCULTURE NON FRAGILI,

ARREDI ANTICHI, BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI Tasso lordo trasporto: 0,20 ‰ sul valore assicurato

Tasso annuo lordo giacenza pari a quello indicato nella tabella a pag. 4.

Il premio relativo a tale rischio verrà regolato a fine annualità (vedasi art. 21), applicando il tasso di polizza al periodo di effettiva giacenza (1/360 gg).

## **21. REGOLAZIONE DEL PREMIO – SEZIONE TRASPORTO E MOSTRE TEMPORANEE**

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società copia della registrazione dei trasporti effettuati nell'annualità assicurativa, necessari per la regolazione del premio.

La differenza attiva dovuta risultante dalla regolazione dovrà essere pagata nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento, da parte del Contraente / Broker, dell'appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### **22. FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, pec, fax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data e il contenuto.

### **23. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### **24. FORO COMPETENTE**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

### **25. IMPOSTE**

Sono a carico dell'Assicurato tutte le imposte e i carichi presenti e futuri imposti in conseguenza del contratto.

### **26. ESENZIONE IMPOSTE**

L'assicurato dichiara e la Società prende atto che alcuni beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28 febbraio 1983 n. 53.

### **27. EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della suddetta scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere all'Impresa la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d'ora a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche per il periodo richiesto.

### **28. CLAUSOLA TRACCIABILITA'**

La Società, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed ii..

A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, la Società ed il Contraente prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, la Società ed eventuali riassicuratori o coassicuratori che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola, ne dà immediata comunicazione al Contraente e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, il Contraente verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i riassicuratori o coassicuratori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

## **29. CLAUSOLA BROKER**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker, Brokeritaly Consulting Srl, con sede in via Aureliana 53 00187 Roma, P.IVA e C.F. 11572181003, Codice attività 66.22.01 Autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa RUI sez. B n. B000398343 il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C.. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 4 - Pagamento del premio;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

## **30. BUONA FEDE**

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

## **31. PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO**

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle autorità, nonché quelli fatti dal Contraente e/o

dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto nella polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

### **32. RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, vettori e/o imballatori, purché l'assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **33. SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE**

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### **34. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO**

La Società prende atto che il Comune di Trento ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), con deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 28 dicembre 2016.

Detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto assicurativo ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 del Codice, i contenuti del Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società.

La Società prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società stessa accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con la Società, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno della Società con tutte le conseguenze a carico della Società previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno della Società.

part.	descrizione	collocazione		numero pezzi	capitale assicurato (Euro)
<b>1</b>	<b>BENI STORICO-ARTISTICI</b>				
	Arredi antichi Villa De Mersi ( <b>elenco A</b> )	Villa De Mersi			125.320,00
	Lampadari e orologi Villa De Mersi ( <b>elenco B</b> )	Villa De Mersi			12.532,00
	Dipinti su tela Villa De Mersi ( <b>elenco C</b> )	Villa De Mersi			125.320,09
	Opera di Alberto Biasi – venti sculture in pietra	scuola materna Mattarello	parco		200.000,00
	Opera di Giovanni Pock				41.316,56
	Donazione Arnoldi – documenti musicali appartenenti a Guido Arnoldi	Biblioteca comunale			4.000,00
	Ritratto di Tommaso Gar (1894 ante) – gesso 90x67x35 cm	Palazzo Geremia	sala di rappresentanza		5.000,00
	Alessandro Vittoria (1907) – gesso 36,5x12x9 cm	Palazzo Geremia	sala Giunta		2.500,00
	Ritratto femminile, sec XIX seconda metà – gesso 70x45x25 cm	Palazzo Geremia	salone secondo piano		2.500,00
	Jacopo Acconcio, sec XIX – gesso 123x38x32 cm	Palazzo Geremia	sala di rappresentanza		7.000,00
	Ritratto virile, sec.XIX seconda metà – marmo 80x65x35 cm	Palazzo Geremia	studio Vicesindaco		5.000,00
	Ritratto virile, sec.XIX seconda metà – gesso 72x68x40 cm	Palazzo Geremia	studio Vicesindaco		5.000,00
	Ritratto virile, sec.XIX seconda metà – gesso 80x58x28 cm	Palazzo Geremia	sala stampa		3.000,00
	Ritratto virile barbato, sec.XIX seconda metà – gesso 66x56x40 cm	Palazzo Geremia	studio Vicesindaco		3.000,00
	Ritratto di Carlo Dordi (1892) – gesso 70x58x24 cm	Palazzo Geremia	sala di rappresentanza		5.000,00
	Alessandro Vittoria (1907) – gesso 116x40x40 cm	Palazzo Geremia	sala di rappresentanza		7.000,00
	Ritratto di Paolo Oss Mazzurana sec XIX fine – gesso 82x73x35 cm	Palazzo Geremia			5.000,00
	Antonio Rosmini, sec. XIX seconda met à– gesso 120x36x28 cm	Palazzo Geremia	sala quadro		7.000,00
	Dante giovanetto, sec. XIX seconda metà – gesso 60x43x30 cm	Palazzo Geremia	sala affreschi/guardaroba accanto alla sala Falconetto		3.000,00
	Ritratto di bambino, sec. XIX seconda metà – gesso 59x37x30 cm	Palazzo Geremia	ufficio del Sindaco		5.000,00
	Ritratto femminile, sec.XIX seconda metà – gesso 55x50x24 cm	Palazzo Geremia	ufficio del Sindaco		5.000,00
	Ritratto virile, sec.XIX seconda metà – gesso 60x40x20,5 cm	Palazzo Geremia	sala Falconetto		3.000,00
	Ritratto virile, sec.XIX seconda metà – gesso 40x39x18 cm	Palazzo Geremia	sala di rappresentanza		3.000,00
	Ritratto virile Giuseppe Grazioli (?), sec.XIX seconda metà – gesso 64x50x35 cm	Palazzo Geremia	ufficio del Capo Gabinetto		5.000,00
	Ritratto di G.B. Chimelli (1896) – gesso 65x64x40 cm	Palazzo Geremia	sala stampa		5.000,00
	Ignoto: busto di Apollonio Massa- gesso collocato presso Palazzo Geremia	Palazzo Geremia	atrio del Sindaco		2.000,00
	Ignoto: ritratto di Pietro Zeni- gesso collocato presso Palazzo Geremia	Palazzo Geremia	atrio del Sindaco		2.000,00
	Ignoto: busto raffigurante nobiluomo con folta barba – gesso collocato presso Palazzo Geremia	Palazzo Geremia	sala Giunta		2.000,00
	Ignoto: bozzetto raffigurante Patrizio Romano – gesso	Palazzo Geremia	sala Falconetto		2.000,00
	Ignoto: statua a mezzo busto di uomo con barba dell'800 – gesso	Palazzo Geremia	sala Giunta		2.000,00
	Ignoto: busto raffigurante patrizio romano – gesso	Palazzo Geremia	sala affreschi/guardaroba accanto alla sala Falconetto		5.000,00
	<b>TOTALE VALORE BENI STORICO-ARTISTICI</b>				<b>609.488,65</b>
<b>2</b>	<b>BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI</b>				
	Passio Sanctorum Petri e Pauli				200.000,00
	Capitula Cistercensis Ordinis				250.000,00
	Officium Beate Marie Virginis				200.000,00
	Biblia sacra (Bibbia Bassetti)				1.200.000,00
	Biblioteca Giulio Grandi – volumi e periodici dei secoli XVIII e XX	Biblioteca comunale			10.000,00
	Biblioteca Franco Cornara – pubblicazioni monografiche a stampa	biblioteca comunale			5.000,00
	<b>TOTALE VALORE BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI</b>				<b>1.865.000,00</b>
	<b>OPERE VARIE</b>				
<b>3</b>	“i Thunn – I Mirana” di Renato Meneghetti – altorilievo in maiolica	Palazzo Thun – Torre Mirana	passaggio a piano terra		41.316,55
<b>4</b>	“4 x 4” di Egidio Petri	Palazzo Crivelli			41.316,55

5	"Percorsi Bronzo 2002" di Osvaldo Bruschetti	Case Sardinia a Meano		36.668,75
6	"Fiore Lunare" di Cesarina Seppi	Parco Le Albere		154.937,07
7	"Il castello di Dadi" di Ivo Fruet	scuola materna Sopramonte		32.706,12
8	"Parquet Fou" di Helmut Heiss e Vera Mair	scuola elementare Povo		51.105,89
9	"Il triciclone" di Eloisa Gobbo	scuola materna Ravina	esterno	30.987,41
10	"P come Pinocchio" di Alberto Allegri	scuola materna Roncafort	esterno	31.000,00
11	"Verso il Terzo millennio" di Silvio Visintainer	Bocciodromo di via Fermi	parete esterna	9.184,53
12	"Giochi senza fine" di Aldo Pancheri	Bocciodromo di via Fermi	interno	9.184,53
13	"Musicasicangallo" di Annalisa Filippi	scuola elementare Meano	esterno	37.000,00
14	"Senza titolo 1965 – Senza titolo 1964" di Carlo Andreani	Torre Mirana	I piano	12.752,38
15	"Le tre lucertole" di Claudio Colaone: n. 3 sculture di peso non superiore a 80 kg	Casa Pedrolli Pelillo a Gardolo	cortile interno	39.616,69
16	Beni mobili Donazione Fratelli Borgogno – maschera funeraria di Nedda Falzolgher	Biblioteca comunale		500,00
17	Beni mobili Donazione Fratelli Borgogno – sette fotografie con appunti di B. Bezzi	Biblioteca comunale		100,00
18	Beni mobili Donazione Fratelli Borgogno – piccolo dipinto non autografato attribuito a Fortunato Depero	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 9	4.400,00
19	Beni mobili Donazione Fratelli Borgogno – cavalletto dello studio B. Bezzi, macchina fotografica e cesta da viaggio di B. Bezzi	Edificio via delle Orfane, 13		
20	"Fiamma" scultura di Luca Manzo	Caserma VV.FF. Volontari Gardolo		36.191,76
21	"Pesaggio improbabile" (quadro tecnica acquarello) di Diego Bridi	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 13	500,00
22	"Città in pausa" (quadro tecnica acquerello) di Diego Bridi	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 14	500,00
23	Manoscritti musicali di Giosuè de Gregori	Biblioteca comunale		6.000,00
24	n. 2 opere di Andrea Malfatti: Busto Dante Alighieri (euro 90.000,00) e Bozzetto per il monumento a Dante Alighieri (euro 50.000,00)	biblioteca comunale		140.000,00
25	Documenti Librari Biblioteca Arcadio Borgogno	biblioteca comunale		10.000,00
26	Rivista della Guardia nazionale di Domenico Zeni – dipinto su tela	Palazzo Geremia	sala Quadro	70.000,00
27	"Sentinelle al vento" – due sculture in ferro corten e resine di Lorenzo Menguzzato	scuola elementare Cadine	esterno	58.262,47
28	"San Giuseppe 1988" – olio su legno dell'ing. Michelangelo Perghem Gelmi	Casa del Capitolo	parete esterna	41.234,47
29	"Limite" di Francesco Panceri – opera in marmo rosso di Trento di proprietà del Comune di Albiano e in comodato al Comune di Trento fino al 30.06.2020	Parco Le Albere		30.000,00
30	HHHHHHHH di Liu Yang – opera in porfido trentino di proprietà del Comune di Albiano e in comodato al Comune di Trento fino al 30.06.2020	Parco Le Albere		30.000,00
31	"Rosone di Sala Thun" - lavoro di ricamo incorniciato mm. 470x470	Edificio via delle Orfane, 13	10	600,00
32	n. 6 opere di Matthias Schilling (serigrafia e linoleografia) – ca. euro 400,00 cad.	Edificio via delle Orfane, 13	Stanze 9, 10, 11	2.400,00
33	n. 4 lightbox (quadri fotografici retroilluminati) di Elisa Sighicelli (n. 2 80x50 e n. 2 175x39) – n. 1 foto corridoio convento – n. 1 foto camera da letto convento – n. 1 foto soggiorno convento – n. 1 foto corridoio convento - € 1.000,00 cadauno	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 6	4.000,00
34	"E' un peccato che il dipingere non sia a miglior punto" di Luca Coser dal titolo (tecnica mista e resina epossidica)	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 1	1.000,00
35	"Trittico" trittico di Luca Coser (tecnica mista su carta e legno)	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 8	1.000,00
36	"Dresda 1945" di Piergiorgio Ceresa (supporto di cartone argento specchio-materiale pubblicitario riciclato)	Palazzo Thun	Stanza 54	800,00
37	"Omaggio a Bruno Munari" di Vittorio D'Augusta (struttura in policarbonato)	scuola elementare Sopramonte	cavedio interno	
38	"Omaggio a Sandro Pertini" di Vittorio D'Augusta – installazione in marmo composta da tre elementi orizzontali e sfera rivestita in tessere di mosaico	scuola elementare Sopramonte	cortile esterno	70.739,11
39	"Pensieri di fiabe" di Pamela Random e Elena Meneghetti – dipinto con acrilico su parete e carta da parati	scuola materna di Cadine		11.000,00
40	"Gli invitapasseri" di Hudeska Kaganow – cinque elementi cilindrici fusi in bronzo e cera persa vuoti all'interno (diametro 15/20 cm – altezza 215/245 cm)	scuola materna di Cadine	Perimetro giardino esterno	27.500,00
41	"Da cosa nasce cosa" di Marcello Signorile – pittura su muro colori acrilici e vernice protettiva (dimensioni variabili)	asilo nido Petrarca Trento		42.900,00
42	"Il Magicocastello fiorito" di Annamaria Gelmi – n. 3 pannelli dipinti colori acrilici diluiti su teli giapponesi – protetti con pannelli in plexiglas (dimensione complessiva cm 200x150)	asilo nido Petrarca Trento		9.900,00
43	"Il borgo" di Matteo Boato – pittura silossanica (lunghezza m. 30 – altezza m. 4,50-2,30)	scuola materna Povo	muro esterno giardino	25.747,02
44	n. 1 bozzetto dell'opera "Il borgo" di Matteo Boato – smalto lucido su muro	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 7	1.000,00
45	n. 1 bozzetto dell'opera "Sentinelle al vento" di Lorenzo Menguzzato – ferro e resine colorate	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 8	500,00
46	n. 1 bozzetto dell'opera "Gli invitapasseri" di Hudeska Kaganow – bronzo	Edificio via delle Orfane, 13	Stanza 8	500,00
47	Marco Boato "Maggio Rock 2002" Acrilico su tela, cm280x160	Centro Musica via Malpensada, 136	sala concerti	9.000,00
48	Olivia Tamanini "Trento la mia città – con gli occhi del cuore" - Quilt in patchwork, cucito in parte a macchina ma prevalentemente a mano, con la tecnica dell'appliquè, ricamo e quiltatura	Edificio via delle Orfane, 13		500,00

49	Sergio Bernardi "Immagine 6", 1984, tecniche miste (spray,collage,velluto) n. 3 pannelli, ciascuno 200x100 cm	edificio via Alfieri, 6	Ufficio Assessorato		18.000,00
<b>TOTALE VALORE OPERE VARIE</b>					<b>1.182.551,30</b>
<b>A. ELENCO ARREDI LIGNEI DI VILLA DE MERSI</b>					
A.1	COPPIA DI ARMADI DI EPOCA BIEDERMEIER IN CILIEGIO CON CORNICI IN LEGNO EBANIZZATO			2	6.266,00
A.2	TAVOLO CON PIANO CIRCOLARE INTARSIATO, SOSTEGNO CENTRALE TERMIINANTE CON TRE PIEDI DI EPOCA BIEDERMEIER			1	2.193,10
A.3	CASSETTONCINO CON RIBALTA IN NOCE BIONDO CON BRONZI ORIGINALI FINE XVIII SECOLO			1	6.266,00
A.4	PARURE SEDIE DI EPOCA LUIGI FILIPPO IN NOCE CON SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITO			5	3.007,68
A.5	CASSETTONE A RIBALTA DATABILE CIRCA 1760, CON PARTE DEI BRONZI ORIGINALE E ARMADIETTO SUPERIORE CON TRALCI DORATI APPLICATI. IL MOBILE E' IN LEGNO DI FRUTTO EBANIZZATO (cassettone e monetiere)			1	8.772,40
A6	COPPIA CASSETTONI IN NOCE INTARSIATO E FILETTATO, FINE DEL XVIII SECOLO			2	13.158,60
A.7	N. 4 DIVANI DELLA FINE DEL SEC. XVIII-PRIMI DEL XIX, CON SEI GAMBE CIASCUNO, DOSSALE INTAGLIATO E INTARSIATO			4	12.657,32
A.8	N. 8 SEDIE EN SUITE COI DIVANI, CON GAMBE ANTERIOTI CILINDRICHE + N. 6 SEDIE EN SUITE COI DIVANI, CON GAMBE PIRAMIDALI (EX A.9)			14	11.278,80
A.9	COPPIA DI TAVOLINI DAL PIANO IN RADICA INTARSIATO, GAMBE SCANALATE E GRECA INTAGLIATA, SOTTOPIANO, FINE XVIII SECOLO, EN SUITE COI DIVANI PRECEDENTI			2	6.266,00
A.10	TAVOLO BIEDERMEIER OVALE IN LEGNO BIONDO FILETTATO DI SCURO			1	1.566,50
A.11	TAVOLINO CON GAMBE PIRAMIDALI, PIANO INTARSIATO, EN SUITE COI DIVANI PRECEDENTI (A.7)			1	2.757,04
A.12	TAVOLO CON PIANO RICCAMENTE INTARSIATO DEI PRIMI ANNI DEL XIX SECOLO, PIEDE CON COEVO			1	10.526,88
A.13	CASSAPANCA DEL SEC. XVIII (INIZI) CON SEMPLICE MODANATURA			1	2.381,08
A.14	CONSOLLE CON SPECCHIERA ALTA IN LEGNO DI CILIEGIO E PIANO IN VERDELLO			1	3.133,00
A.15	TAVOLO DELLA SECONDA META' DELL'800 CON PIANO IN LEGNO NATURALE. IL PIANO, CIRCOLARE, E' ALLUNGABILE E SI TRASFORMA IN OVALE			1	3.759,60
A.16	VETRINA CRISTALLIERA DEL SEC. XIX, SORMONTATA DA UN OROLOGIO CORONATO DA UN'AQUILA IN LEGNO (E' DENTRO LO SPORTELLINO)			1	3.446,30
A.17	N. 8 SEDIE FINE DEL SEC. XVIII EN SUITE COI TAVOLI DI CUI AL N. A.9 DI QUESTO ELENCO, DOSSALE TRAFORATO E INTAGLIATO			8	6.892,60
A18	CASSAPANCA CON SEMPLICI MODANATURE, SEC. XVIII			1	1.879,80
A19	CASSAPANCA CON SEMPLICI MODANATURE, XVIII SEDCOLO, LEGNO DI CILIEGIO			1	1.879,80
A.20	CASSAPANCA INTAGLIATA, PRIMA META' DEL SEC. XVIII			1	2.506,40
A.21	CASSAPANCA DEL SEC. XVIII CON DECORO A LOSANGHE			1	2.506,40
A.22	DIVANO DI EPOCA IMPERO A OTTO GAMBE			1	2.506,40
A.23	N. 6 SEDIE EN SUITE CON IL DIVANO (N. A22)+ B 18			6	4.699,50
A.24	LAMPADARIO IN LEGNO DORATO EPOCA DIRETTORIO			1	5.012,80
<b>TOTALE VALORE ARREDI ARREDI LIGNEI DI VILLA DE MERSI</b>					<b>125.320,00</b>
<b>B. ELENCO LAMPADARI E OROLOGI DI VILLA DE MERSI</b>					
B.1	LAMPADARIO GRANDE IN CRISTALLO DI BOEMIA DEL SALONE NOBILIARE			1	7.832,50
B.2	LAMPADARIO IN CRISTALLO DI BOEMIA DELLA SALA DA PRANZO			1	3.133,00
B.3	OROLOGIO DA TAVOLO IN METALLO ARGENTATO CON LIRA E CANE DA CACCIA SOTTO CAMPANA DI VETRO			1	1.566,50
<b>TOTALE VALORE LAMPADARI ED OROLOGI DI VILLA DE MERSI</b>					<b>12.532,00</b>
<b>C. ELENCO DIPINTI SU TELA DI VILLA DE MERSI</b>					
<b><u>N. 2 dipinti ad olio su tela di grandi dimensioni:</u></b>					
C.1	Trionfo di Galatea			1	31.330,00
C.2	Caduta di Fetente			1	32.583,19

	<b>N. 9 dipinti ovali ad olio su tela:</b>				
<b>C.3</b>	Ritratto di Andrea de Mersi			1	3.759,60
<b>C.4</b>	Ritratto di Giovanni Battista de Mersi			1	3.759,60
<b>C.5</b>	Ritratto di Giuseppe Ignatiode Mersi			1	3.759,60
<b>C.6</b>	Ritratto di Marsilio de Mersi			1	3.759,60
<b>C.7</b>	Ritratto di Giovanni Battista Felix de Mersi			1	3.759,60
<b>C.8</b>	Ritratto di nobiluomo			1	3.759,60
<b>C.9</b>	Ritratto di Magdalena Gaurienti			1	3.759,60
<b>C.10</b>	Ritratto di Domenico de Mersi			1	3.759,60
<b>C.11</b>	Ritratto di Carlo Domenico de Mersi			1	3.759,60
	<b>N. 6 dipinti ad olio su tela di dimensioni varie:</b>				
<b>C.12</b>	Paesaggio			1	3.759,60
<b>C.13</b>	Paesaggio con castello			1	3.759,60
<b>C.14</b>	Ritratto di Paolo Ciurletti			1	12.532,00
<b>C.15</b>	Ritratto femminile			1	2.193,10
<b>C.16</b>	Ritratto maschile			1	2.193,10
<b>C.17</b>	Ritratto maschile firmato Lavorati			1	3.133,10
	<b>TOTALE VALORE N. 17 DIPINTI SU TELA DI VILLA DE MERSI</b>				<b>125.320,09</b>
	<b>TOTALE CAPITALI ASSICURATI</b>				<b>€ 3.657.039,95</b>